



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 3967 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, ASSENSI, NULLAOSTA COMUNQUE DENOMINATI DI CARATTERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVO AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI SOLFATO DI POTASSIO PRESSO LO STABILIMENTO DI MIRA PRESENTATO DALLA SOCIETA' MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.**

### Il dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iv. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";
- v. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  - al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data

dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

**Visti:**

- i. il Titolo III della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Sezione II titolo IV Capo II della Parte III del medesimo decreto inerente la tutela delle acque dall'inquinamento;
- ii. l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- iv. l'art.22 della L.R. n. 4/2016 che prevede:
  - al comma 1, di far espletare alle commissioni V.I.A. provinciali le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
  - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all'art.21.
- v. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione V.I.A. è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- vii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299 del 09 dicembre 2014 "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative*".
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la V.I.A. e la V.A.S. comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**Viste inoltre:**

- ix. Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10 maggio 2006 "*L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici*";
- x. Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 06 ottobre 2009 "*L. 3 agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009*" norma della quale si introduce l'obbligo di garantire, attraverso idonee mitigazioni, l'invarianza idraulica per le nuove costruzioni;
- xi. Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002 "*Individuazione della rete idrografica principale di pianura ed avvio delle procedure per l'individuazione della rete idrografica minore ai fini dell'affidamento delle relative funzioni amministrative e di gestione ai Consorzi di Bonifica*" a norma della quale deve essere acquisito il nulla osta da parte del Consorzio di Bonifica allo scarico in corpo idrico superficiale;

- xii. la Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle acque (P.T.A);
- xiii. la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 e ss.mm.ii, “*Norme per la tutela dell’ambiente*”;
- xiv. il D.Lgs n. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- xv. le Circolari n. 5 del 19.03.2010 e n.6 del 19.03.2010 della Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;

**Vista** l’istanza acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 28003 del 01.04.2016, con la quale la società Marchi Industriale S.p.A., con sede legale in Via Trento 16 Firenze ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto relativo a Potenziamento dell’impianto di produzione di solfato di potassio presso lo stabilimento di Mira.

**Rilevato** che con nota acquisita agli atti con prot. n. 62359 del 13.07.2016 la ditta ha richiesto l’estensione della domanda di Valutazione d’impatto ambientale con il contestuale rilascio anche del nullaosta idraulico allo scarico in corpo idrico superficiale e del parere sull’invarianza idraulica entrambi di competenza del consorzio di Bonifica Acque risorgive.

**Constatato** che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata alle lettere e) ed ag) di cui all’Allegato A della Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 e pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di V.I.A. di cui all’art. 23 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- ii. nello specifico le autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con la nota prot. n. 62359 del 13.07.2016 sono:
  - a. *parere d’invarianza idraulica;*
  - b. *nulla osta idraulico allo scarico di acque in corpo idrico superficiale (Canale Cesenego).*
- iii. nell’istanza protocollo n. 28003 del 01.04.2016 la Società Marchi Industriale S.p.A. ha comunicato il deposito del progetto nel Comune interessato nonché la data di pubblicazione dell’annuncio previsto dall’art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii. fissata per il giorno 04.04.2016 sui quotidiani: Il Gazzettino;
- iv. il progetto e lo studio d’impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 11.04.2016 presso la sala Consiliare del Comune di Mira, piazza IX Martiri 3 come riportato nell’istanza sopraccitata.

**Dato atto** in merito agli aspetti di natura paesaggistica:

- i. con note acquisite agli atti con prot. n. 30942, 30947 e 30952 del 11.04.2016 la ditta comunica di aver provveduto al deposito della documentazione progettuale e dello studio d’impatto ambientale presso la direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza Archeologica del Veneto e alla Soprintendenza di Venezia e la sua Laguna;
- ii. con nota prot. n. 33017 del 18.04.2016 è stato richiesto al Segretariato regionale per il Veneto –Ministero dei beni e delle attività culturali- il parere paesaggistico di competenza in attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 6 del 13.03.2010, a cui la Soprintendenza Archeologica e la Soprintendenza di Venezia e la sua Laguna danno risposta favorevole con note acquisita agli atti con prot. n. 47287 del 31.05.2016 e n. 39943 del 06.05.2016;

**Dato atto** che in merito al procedimento di V.I.A. e contestuale rilascio di pareri e nulla osta ambientali:

- i. in data 20.04.2016 sono stati introdotti il progetto ed il S.I.A. (Studio d’Impatto Ambientale) all’esame della Commissione V.I.A. provinciale;

- ii. in data 11.05.2016 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento da parte del gruppo istruttorio della Commissione V.I.A.;
- iii. il giorno 09.06.2016 è stato convocato un tavolo tecnico (prot. n. 46372 del 27.05.2016) con il Comune di Mira, lo SPISAL dell' ULSS 13 e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per approfondire alcuni aspetti di carattere progettuale;
- iv. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- v. a seguito dell'esame della documentazione allegata alla citata istanza, degli esiti della riunione tecnica del 09.06.2016 e delle osservazioni ARPAV - U.O. Fisica Ambientale acquisite agli atti con prot. n. del 51999 del 10.06.2016, sono state richieste delle precisazioni e delle integrazioni alla documentazione, inviate alla Società Marchi Industriale S.p.A. con nota protocollo n. 57754 del 28.06.2016;
- vi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 68030 del 3.08.2016 la ditta Marchi Industriale ha richiesto 45 giorni di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni ai sensi del comma 3 dell'art.26 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. che sono stati assentiti con nota del prot. n. 71036 del 16.08.2016.
- vii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 82019 del 26.09.2016 la ditta Marchi Industriale S.p.A. ha inviato la documentazione integrativa richiesta alla scrivente amministrazione e al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- viii. è stata esaminata la documentazione integrativa richiesta, pubblicata sul sito internet della città metropolitana di Venezia;
- ix. nell'ambito della procedura di V.I.A. è stata valutata positivamente l'asseverazione di non incidenza ambientale di cui alla DGRV n.2299/14, relativa all'intervento in parola;
- x. la Commissione V.I.A. nella seduta del 30.11.2016 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale con prescrizioni, acquisito agli atti con protocollo n. 103119 del 06.12.2016;
- xi. nella medesima data 30.11.2016, successivamente alla riunione della Commissione V.I.A., si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n. 104024 del 09.12.2016, nell'ambito della quale:
  - 1. si è dato atto del parere favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione V.I.A., acquisendone e riassumendone i contenuti;
  - 2. è stato rilasciato dal rappresentante delegato del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive:
    - a. parere favorevole in merito all'invarianza idraulica del progetto presentato;
    - b. rilascio del nulla osta idraulico per lo scarico delle acque in corpo idrico superficiale (Canale Cesenego).

**Ritenuto** di fare proprio quale parte integrante della presente determina:

- i. il parere favorevole con prescrizioni n.12 del 30.11.2016 espresso dalla commissione VIA ed acquisito agli atti con prot. n. 103119 del 06.12.2016 recante l'istruttoria a motivazione del giudizio di compatibilità ambientale;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 30.11.2016 di cui all'art. 25 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/90, acquisito agli atti con protocollo n. 104024 del 09.12.2016;
- iii. il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'ULSS 13 - Dipartimento di Prevenzione acquisito agli atti con prot. n. 101235 del 30.11.2016.
- iv. il parere favorevole della Soprintendenze Archeologica del Veneto e il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza di Venezia e la sua Laguna acquisiti agli atti con prot. n. 47287 del 31.05.2016 e n. 39943 del 06.05.2016.

## DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni** al progetto presentato dalla ditta Marchi Industriale S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA con prot. 28003 del 01.04.2016 e successivamente integrato, relativo al potenziamento dell'impianto di produzione di solfato di potassio presso lo stabilimento di Mira.
  - 1.1. Tutti gli impegni assunti dalla ditta Marchi Industriale S.p.A. con il progetto acquisito agli atti con prot. n. 28003 del 01.04.2016 e con le integrazioni depositate con prot. n. 82019 del 26.09.2016 sono da ritenersi vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta.
  - 1.2. Ad intervento ultimato ed impianto a regime si prescrivono dei rilevamenti acustici presso i recettori sensibili atti a verificare la coerenza della valutazione previsionale acustica con la reale situazione in esercizio. In caso di superamento dei limiti, riportati nel previsionale acustico, si prescrive di adottare ulteriori mitigazioni atte a garantire il rispetto di quanto ipotizzato nella valutazione in parola. La relativa documentazione sia inviata alla Città metropolitana di Venezia.
  - 1.3. Durante la fase di cantiere dovranno essere predisposte. a) le misure previste volte al contenimento della polverosità in fase scavo e accumulo rifiuti/terra (ad es. umidificazione piste e accumulo del materiale sfuso specie nei periodi secchi), b) le terre di scavo dovranno essere caratterizzate ai fini del loro recupero/smaltimento in relazione alla destinazione finale e alla natura/origine del rifiuto/terra di scavo etc.
  - 1.4. Prima dell'avvio del nuovo impianto dovranno essere completati gli interventi previsti nella relazione di compatibilità idraulica nel rispetto della prescrizione di cui al parere d'invarianza idraulica del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, acquisito in ambito di Conferenza dei Servizi e di seguito trascritta:
    - sia fornito il dettaglio delle potenzialità e delle caratteristiche tecniche delle pompe idrauliche,
  - 1.5. Durante la fase di cantiere dovranno essere adottate le misure di prevenzione-protezione indicate nella relazione progettuale (di cui alle "Procedure gestionali specifiche") volte alla eliminazione/contenimento della potenziale contaminazione della matrice suolo-sottosuolo e acque sotterranee in caso di perdite/sversamenti accidentali di oli, idrocarburi, acidi e basi.
  - 1.6. La ditta provveda ad adempiere alle prescrizioni di cui alla nota del 31.05.2016 della Soprintendenza per Venezia e la sua Laguna acquisita agli atti con prot. n. 47287 del 31.05.2016.
  - 1.7. Dovrà essere attuato quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale riportato in progetto e comunque ogni eventuale ulteriore prescrizione allo stesso formulata in sede di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale.
  - 1.8. Siano adempiute le prescrizioni di cui al parere dell'Ulss 13 – Servizio Prevenzione acquisito agli atti con prot. 101235 del 30.11.2016 che si allega alla presente determina.
2. di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata di cui alla direttiva 92/43/CEE il progetto relativo al potenziamento dell'impianto di produzione di solfato di potassio presso lo stabilimento di Mira acquisito agli atti con protocollo n. 28003 del 01.04.2016.
3. Sia data comunicazione alla scrivente amministrazione della data d'inizio lavori e di quella di fine lavori riportante l'attestazione di avvenuto assolvimento per ognuna delle prescrizioni sopracitate, nonché attestazione di conformità delle opere al progetto valutato in sede di VIA.
4. di rilasciare ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e in ragione degli esiti della conferenza dei servizi decisoria del 30.11.2016 di cui al verbale prot. n. 104024 del 09.12.2016:
  - il parere favorevole d'invarianza idraulica con la prescrizione di fornire al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive il dettaglio delle potenzialità e delle caratteristiche tecniche delle pompe idrauliche;
  - il nullaosta idraulico allo scarico delle acque in Canale Cesenego. La definizione degli oneri concessori da calcolare in base ai volumi scaricati, sarà definita dal competente Consorzio di Bonifica.
5. con numero di serie 01160732132339 del 24.11.2016 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;
6. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.

7. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
8. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Marchi Industriale S.p.A. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
9. Il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
10. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge, considerata la nota di assenso prot. n. 71036 del 16.08.2016 di prolungamento del procedimento di valutazione, è fissato al 25.12.2016 e risulta rispettato.
11. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
12. Il presente provvedimento viene inviato alla ditta Marchi Industriale S.p.A. e trasmesso al Comune di Mira, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al Dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, all'Ulss 13 – Servizio Prevenzione e al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto.
13. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: <http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/node/408>.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente